

**D.m. 27 settembre 2004, Definizione degli indicatori, e dei rispettivi valori, per l'iscrizione delle imprese di produzione cinematografica nell'elenco di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (e successive modificazioni)**  
(doi: 10.7390/22087)

Aedon (ISSN 1127-1345)  
Fascicolo 1, giugno 2006

**Ente di afferenza:**

()

Copyright © by Società editrice il Mulino, Bologna. Tutti i diritti sono riservati.  
Per altre informazioni si veda <https://www.rivisteweb.it>

**Licenza d'uso**

L'articolo è messo a disposizione dell'utente in licenza per uso esclusivamente privato e personale, senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali. Salvo quanto espressamente previsto dalla licenza d'uso Rivisteweb, è fatto divieto di riprodurre, trasmettere, distribuire o altrimenti utilizzare l'articolo, per qualsiasi scopo o fine. Tutti i diritti sono riservati.

**Ministero per i Beni e le Attività culturali  
Decreto 27 settembre 2004**

**Definizione degli indicatori, e dei rispettivi valori, per l'iscrizione delle imprese di produzione cinematografica nell'elenco di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28  
(e successive modificazioni) [1]**

(Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'8 ottobre 2004)

### Art. 1

1. Nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono riportati i parametri, gli indicatori, ed i rispettivi valori, per l'iscrizione delle imprese di produzione nell'elenco di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, d'ora in avanti denominato "decreto legislativo". *Per le imprese che riportano un punteggio complessivo non inferiore a sessanta punti, vale il maggiore dei tetti complessivi di finanziamento previsti all'articolo 5, comma 1, ed all'articolo 7 comma 1, del decreto ministeriale 27 settembre 2004, recante "Modalità tecniche per il sostegno alla produzione ed alla distribuzione cinematografica".*

2. La qualità dei film *nazionali di lungometraggio* realizzati, *in possesso di nulla osta di proiezione in pubblico ed effettivamente proiettati in una sala cinematografica italiana*, di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo, è valutata con riferimento *alle opere realizzate, con riferimento alla partecipazione a festival e alle cinque di premi negli ultimi cinque anni, ovvero ai premi principali vinti negli ultimi dieci anni dall'impresa di produzione* ovvero dall'amministratore o da un socio della medesima che, in altra impresa, abbia ricoperto il ruolo di produttore ovvero di amministratore delegato o direttore generale per le società per azioni.

3. Alla definizione del parametro di cui al comma precedente, concorrono i seguenti indicatori:

A1) *partecipazione dei film alle selezioni e programmi ufficiali dei seguenti festival: Venezia, Cannes, Berlino, Locarno, Montreal, Sundance Film Festival, Torino, Karlovy Vary, Mosca, San Sebastian, Pesaro, Giffoni, ovvero partecipazione alle cinque delle categorie "miglior film", "miglior regia", "miglior sceneggiatura originale", "miglior opera prima" e "miglior produttore", dei seguenti premi: Academy Awards, David di Donatello, Nastri d'Argento, Golden Globes, European Film Awards;*

A2) *conseguimento dei riconoscimenti di "miglior film", "miglior regia", "miglior sceneggiatura originale", "migliore opera prima", "miglior produttore", in occasione dei festival e dei premi indicati nell'indicatore A1.*

4. Il conseguimento dei riconoscimenti di cui all'indicatore A2) dà diritto esclusivamente al punteggio previsto per il medesimo indicatore. Ad una medesima impresa può essere attribuito, altresì, il punteggio previsto per l'indicatore A1, qualora la partecipazione ai festival o ai premi sia diversa ed ulteriore rispetto a quella in base alla quale è stato conseguito il riconoscimento.

5. Alla definizione del parametro relativo alla stabilità dell'attività, di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), del decreto legislativo, concorrono i seguenti indicatori:

B1) *numero di anni di attività, decorrenti dall'anno di produzione del primo film;*

B2) *numero dei film prodotti e usciti in sala;*

B3) ammontare del capitale sociale;

B4) restituzione dei finanziamenti già erogati, con riferimento alla quota a carico dell'impresa di produzione. Il punteggio relativo a tale indicatore è attribuito anche alle imprese che non abbiano mai chiesto ovvero ottenuto finanziamenti garantiti dallo Stato.

6. Alla definizione del parametro relativo alla capacità commerciale dimostrata, di cui all'art. 3, comma 2, lettera c), del decreto legislativo, concorrono i seguenti tre indicatori, riferiti all'arco temporale degli ultimi cinque anni:

C1) incasso medio al botteghino ottenuto in sala dai film prodotti;

C2) incassi complessivi al botteghino ottenuti in sala dai film prodotti;

C3) vendite all'estero.

7. La Direzione generale per il cinema, sulla base dei dati in suo possesso, aggiorna in modo continuativo l'elenco di cui al comma 1, comunicando all'impresa interessata il relativo punteggio. L'arco temporale di riferimento è rappresentato dagli ultimi cinque anni solari precedenti quello dell'aggiornamento. In fase di prima applicazione, la Direzione generale provvede alla classificazione delle imprese di produzione che abbiano già chiesto finanziamenti allo Stato, prendendo in considerazione il periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 ed il 30 giugno 2004. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene resa nota, mediante pubblicazione sul sito internet del ministero per i Beni e le Attività culturali, la classificazione adottata dalla Direzione generale. *Le imprese che, essendo in possesso di requisiti diversi da quelli conosciuti dall'amministrazione, ritengono che per esse valgano tetti di finanziamento differenti da quelli che conseguono al punteggio loro attribuito dalla Direzione generale, presentano apposita istanza motivata, allegando la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, ovvero la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le imprese di produzione che alla data di entrata in vigore del presente decreto non abbiano mai chiesto finanziamenti allo Stato e le imprese di nuova costituzione, presentano alla Direzione generale per il cinema l'istanza per la classificazione ai sensi del presente decreto, allegando certificazione o dichiarazione sostitutiva attestante i requisiti richiesti.*

**Tabella A**

Cod. Ref	Parametri	Valore soglia	Peso del criterio
<b>A</b>	<b>Qualità dei file realizzati negli ultimi cinque anni</b>		<b>40</b>
A1	Partecipazione a festival e alle cinque di premi <i>negli ultimi cinque anni</i>		15
A2	Premi principali vinti <i>negli ultimi 10 anni</i>		25
<b>B</b>	<b>Stabilità dell'impresa</b>		<b>30</b>
B1	Numero anni di attività	Cinque o più anni	7,5
B2	Numero dei film prodotti	Per la stessa impresa (o l'amministratore o socio che, in altra impresa, abbia ricoperto il ruolo di produttore, ovvero di amministratore delegato per le Spa): tre o più film <i>negli ultimi cinque anni, ovvero sette film dalla costituzione dell'impresa</i>	7,5
B3	Capitale sociale	Pari o superiore a 50.000 euro	5
B4	Restituzione finanziamenti già erogati - quota produttore	(punteggio attribuito anche all'impresa che non ha mai chiesto o ottenuto finanziamenti garantiti dallo Stato)	10
<b>C</b>	<b>Capacità commerciale dimostrata</b>		<b>30</b>
C1	Box office medio	Superiore a 500.000 euro	15
C2	Box office totale	Superiore a 2.500.000 euro	10
C3	Vendite all'estero	In più di 10 paesi, ovvero la società ha complessivamente venduto i propri prodotti in almeno 10 paesi diversi	5
<b>Totale punteggio</b>			<b>100</b>

## Note

[1] Come modificato dal d.m. 3 ottobre 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2005, n. 263; le parti modificate sono riportate in corsivo. Il presente testo non ha carattere di ufficialità normativa.

[inizio pagina](#)